

ACCORDO NAZIONALE SUL PROFILO PROFESSIONALE DELL'OPERATORE D'AIUTO

Premessa

Le parti sociali Professione in Famiglia, UNAI e UIL FPL, firmatarie dell'Accordo Sindacale Nazionale che regola le collaborazioni coordinate e continuative in ambito al settore di assistenza familiare integrativa e sostitutiva, si sono incontrate il giorno 22.10.2018 per definire il profilo professionale dell'operatore d'aiuto, soggetto regolamentato dall'accordo e chiamato a fornire un servizio professionale di ausilio familiare in raccordo organizzativo con l'impresa committente.

Le parti considerano necessario definire con maggiore precisione il profilo professionale dell'operatore d'aiuto al fine di distinguerlo dalla possibile similitudine dell'assistente familiare inquadrabile nel ccnl lavoro domestico e altre figure professionali riconducibili al ccnl Cooperative sociali.

La stessa peculiarità della prestazione fornita dall'operatore d'aiuto, caratterizzata dall'autonomia operativa entro ambiti generali predeterminati dall'incarico ricevuto dal committente e perfezionato in accordo con il cliente, giustifica la necessità di profilare più precisamente gli ambiti di competenza.


Detto profilo sarà parte integrante dell'accordo sindacale, quale norma identificativa della professione eseguita e ai fini di perfezionamento professionale determinatosi da specifica formazione.

Contesto di riferimento contrattuale

- a) Il presente accordo integra e precisa quanto previsto dall'art. 5 dell'accordo sindacale applicato e di tutti gli articoli conseguenti;
- b) Le parti si danno atto che tale accordo non incide in alcun modo sull'assetto contrattuale né modifica il regime di collaborazione, ma bensì ha l'obiettivo di regolamentare, nell'esercizio della mansione, i comportamenti e le modalità operative del servizio fornito dall'operatore d'aiuto, già adottato diffusamente dalle imprese committenti.

Definizione del profilo

1. L'operatore d'aiuto è una figura professionale che presta la sua opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa;
2. Per tale regime è in possesso di competenze professionali riconducibili all'ausilio familiare, quali :
 - a. Compagnia e accompagnamento;
 - b. Aiuto nell'igiene personale e ambientale;
 - c. Preparazione ed eventuale somministrazione del cibo.
3. Con la stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, viene arricchita la propria competenza attraverso un percorso condiviso, su:
 - a. Capacità di interazione psico-sociale con l'assistito, i familiari e il contesto esterno;
 - b. Capacità di interazione con assistiti aventi particolari patologie psico-sanitarie;
 - c. Competenze sulla prevenzione antinfortunistica domestica;
 - d. Altre specializzazioni inerenti l'ausilio familiare.
4. La forma di arricchimento professionale potrà avvenire in ambito aziendale o a seguito di appositi corsi formativi da cui venga rilasciato apposito attestato di frequenza.
5. Su richiesta dell'operatore d'aiuto, l'azienda rilascerà una dichiarazione referenziale in cui si attesta l'avvenuta formazione di arricchimento, qualora effettuata.




6. L'operatore d'aiuto, in possesso dei requisiti di cui al punto 3, potrà essere esonerato dalla formazione in azienda, ovvero con semplice integrazione qualora mancante o carente.
7. Per le competenze sulla prevenzione antinfortunistica domestica, valgono i moduli formativi predisposti dall'INAIL.
8. La formazione di arricchimento potrà essere fornita da professionisti competenti ovvero direttamente dall'impresa tramite personale che abbia conseguito attestati di competenza da parte del costituendo l'EBAF.
9. Le parti si impegnano a predisporre quanto necessario per il conseguimento dell'arricchimento professionale attraverso il costituendo Ente Bilaterale di Assistenza Familiare.
10. Le parti precisano che il conseguimento professionale di operatore d'aiuto non sostituisce attestati richiesti dalla legislazione in vigore per l'esercizio professionale di Ordini, Albi o Collegi.
11. Gli operatori d'aiuto in possesso di attestati professionali di cui all'articolo precedente saranno esonerati dal percorso formativo se non per le parti non coperte dalla specializzazione acquisita.

Norma transitoria

Considerando che l'accordo sindacale nazionale è entrato in vigore dal 1 dicembre 2016 e che il presente accordo definisce forme di attestazione precedentemente non previste, si concorda che per i rapporti di collaborazione in essere e preesistenti siano considerati comunque idonei al profilo professionale definito dalla data del 1 gennaio 2019.

Letto confermato e sottoscritto il 22 ottobre 2018

Professione
In Famiglia



Unione Nazionale
Amministratori d'Immobili



UIL Federazione
Poteri Locali

